

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 86

37° anno

23 marzo 1994

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Commissione | |
| 94/C 86/01 | ECU..... | 1 |
| 94/C 86/02 | Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ | 2 |
| 94/C 86/03 | Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]..... | 3 |
| 94/C 86/04 | Notifica di una impresa comune — Pratica n. IV/35.015 ⁽¹⁾ | 4 |
| | II Atti preparatori | |
| | Commissione | |
| 94/C 86/05 | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo..... | 5 |
| | Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo..... | 6 |

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

94/C 86/06

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte o di merci usurpative (Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione e il transito di merci contraffatte o di merci «usurpative») ⁽¹⁾ 14

III *Informazioni*

Commissione

94/C 86/07

Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

22 marzo 1994

(94/C 86/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Franco belga e lussemburghese | 39,7390 | Dollaro USA | 1,14283 |
| Corona danese | 7,57410 | Dollaro canadese | 1,56248 |
| Marco tedesco | 1,92829 | Yen giapponese | 121,117 |
| Dracma greca | 281,719 | Franco svizzero | 1,63310 |
| Peseta spagnola | 158,145 | Corona norvegese | 8,37636 |
| Franco francese | 6,58612 | Corona svedese | 8,98892 |
| Sterlina irlandese | 0,797897 | Marco finlandese | 6,33470 |
| Lira italiana | 1906,87 | Scellino austriaco | 13,5654 |
| Fiorino olandese | 2,16806 | Corona islandese | 82,4665 |
| Scudo portoghese | 198,589 | Dollaro australiano | 1,61234 |
| Sterlina inglese | 0,768805 | Dollaro neozelandese | 2,01025 |
| | | Rand sudafricano | 3,93676 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 86/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

| Riferimento (*) | Titolo | Scadenza della sospensione di tre mesi (*) |
|-----------------|--|--|
| 94-0046-DK | Disposizioni tecniche per radiotrasmittitori marittimi di emergenza indicanti la posizione (EPIRB) adatti all'impiego della frequenza 121,5 MHz o 121,5 MHz e 243 MHz esclusivamente per la localizzazione | 11. 5. 1994 |
| 94-0047-I | Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali supplemento n. 11 | 16. 5. 1994 |

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo [prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 86/03)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3831/90⁽¹⁾, prorogato, per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono stati raggiunti:

| Numero d'ordine | Designazione delle merci | Origine | Importo del massimale (ecu) |
|-----------------|---|---------------|-----------------------------|
| 10.0170 | Acetato di etile | Brasile | 266 000 |
| 10.0210 | Acido citrico | Indonesia | 193 000 |
| 10.0250 | Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti | Messico | 347 500 |
| 10.0280 | Paracetamol (DCI) | India | 201 000 |
| 10.0450 | Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902 | Corea del Sud | 694 500 |
| 10.0520 | Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²) — — altre — — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergameneati o preparati dopo la concia | India | 4 341 000 |
| 10.0660 | Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica | Malaysia | 606 500 |
| 10.0680 | Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito | Malaysia | 1 563 000 |
| 10.0950 | Coltelli (diversi da quelli della voce n. 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, esclusi coltelli con manici di metalli comuni | Singapore | 694 500 |
| 10.1060 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radio-diffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76 | Indonesia | 2 315 500 |

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

| Numero d'ordine | Designazione delle merci | Origine | Importo del massimale (ecu) |
|-----------------|---|---------|-----------------------------|
| 10.1170 | Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili | Cina | 275 500 |
| 10.1180 | Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Cina | 2 720 500 |

Notifica di una impresa comune**Pratica n. IV/35.015**

(94/C 86/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 marzo 1994 è pervenuta alla Commissione la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio (¹), di una serie di imprese comuni, a livello mondiale, costituite da Warner-Lambert Company e Wellcome plc, denominate Warner Wellcome Consumer Health Products. Le nuove imprese comuni saranno presenti nel campo dello sviluppo e del marketing di prodotti per la salute umana vendibili senza ricetta medica.
2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che le imprese comuni notificate possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.
3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sul progetto notificato.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telecopia (telecopia n. 32-2-296 42 73) o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/35.015, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Ufficio 2/86
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(¹) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo

(94/C 86/05)

COM(94) 15 def. — 94/0029(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 228, paragrafi 2 e 3, primo trattino, 113 e 130 W,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica come previsto dall'articolo 26 dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella Commissione mista di cui all'articolo 20 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato generale del Consiglio

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLO SRI LANKA,

dall'altra,

CONSIDERANDO le eccellenti relazioni di amicizia e i vincoli che tradizionalmente legano la Comunità e gli Stati membri, in appresso denominati «la Comunità», alla Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, in appresso denominata «Sri Lanka»;

RICONOSCENDO l'importanza che riveste il rafforzamento dei legami e della compartecipazione tra la Comunità e lo Sri Lanka;

RIBADENO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite e al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO le basi di una stretta cooperazione tra lo Sri Lanka e la Comunità istituite dall'accordo tra lo Sri Lanka e la Comunità concluso il 22 luglio 1975;

RICONOSCENDO con soddisfazione i risultati ottenuti grazie all'accordo suddetto;

SPINTI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni reciproche nei settori di comune interesse su base di parità, non discriminazione e mutuo vantaggio;

RICONOSCENDO gli effetti positivi del processo di riforme economiche ai fini della liberalizzazione e della modernizzazione dell'economia, intrapreso nello Sri Lanka per l'approfondimento delle relazioni commerciali ed economiche tra lo Sri Lanka e la Comunità;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli ad un solido sviluppo e alla diversificazione del commercio e delle attività industriali tra la Comunità e lo Sri Lanka, al fine di promuovere i flussi d'investimenti, la cooperazione commerciale ed economica nei settori di comune interesse, compresa la scienza e la tecnologia e la cooperazione culturale;

RICONOSCENDO la necessità di sostenere lo sviluppo economico e sociale dello Sri Lanka, segnata-mente migliorando le condizioni di vita degli indigenti e degli strati svantaggiati della popolazione;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalla Comunità e dallo Sri Lanka alla tutela dell'ambiente a livello globale e locale, nonché all'uso sostenibile delle risorse naturali e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo;

RILEVANDO il loro comune interesse nel far progredire e potenziare la cooperazione regionale e il dialogo nord-sud;

TENENDO CONTO della rispettiva adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), dell'importanza dei suoi principi e della necessità di sostenere e di rafforzare le norme volte a promuovere un commercio libero e senza ostacoli in condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie;

CONSTATANDO che le relazioni reciproche si sono già sviluppate al di là del campo di applicazione dell'accordo concluso nel 1975;

HANNO DECISO, in qualità di parti contraenti, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

IL GOVERNO DELLO SRI LANKA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Base democratica della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo che ispirano le politiche interne ed estere della Comunità e dello Sri Lanka e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo è alla base della cooperazione tra la Comunità e lo Sri Lanka.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. L'accordo si prefigge essenzialmente di rafforzare e sviluppare, attraverso il dialogo e la compartecipazione, i vari aspetti della cooperazione tra le parti contraenti al fine di migliorare e intensificare le relazioni.

La cooperazione sarà intesa, in particolare, a:

- sviluppare e diversificare ulteriormente il commercio e gli investimenti nell'interesse di entrambe le parti e in funzione delle rispettive situazioni economiche;
- sviluppare, nell'interesse di entrambe le parti, forme esistenti e nuove di cooperazione economica volta a promuovere e facilitare gli scambi e i rapporti tra i settori commerciali, tenendo conto della realizzazione delle riforme economiche dello Sri Lanka e delle opportunità di creare un ambiente favorevole agli investimenti;
- agevolare la comprensione reciproca e rafforzare i legami tra le due regioni in materia tecnica, economica e culturale;
- aumentare la capacità economica dello Sri Lanka di collaborare con la Comunità in modo più efficace;
- accelerare lo sviluppo dello Sri Lanka contribuendo alla creazione delle sue potenzialità economiche ed in particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più poveri della popolazione;
- favorire la tutela ambientale e una gestione sostenibile delle risorse naturali.

2. Le parti contraenti, considerati gli obiettivi del presente accordo, ritengono fondamentale consultarsi sulle questioni internazionali di reciproco interesse.

Articolo 3

Scambi e cooperazione commerciale

1. La Comunità e lo Sri Lanka continuano a concedersi reciprocamente, nell'ambito degli scambi commerciali, il trattamento della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. Al fine di rafforzare le loro relazioni, rendendole più dinamiche e complementari con reciproci vantaggi, le parti contraenti si impegnano a sviluppare e a diversificare i loro scambi commerciali e a migliorare, per quanto possibile, l'accesso al mercato compatibilmente con le rispettive situazioni economiche.

3. Le parti contraenti si impegnano ad attuare una politica colta a migliorare le condizioni di accesso ai rispettivi mercati per i prodotti dell'altra parte. Esse si concedono reciprocamente il massimo grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che in generale applicano ai paesi terzi e decidono di esaminare i metodi e i mezzi per eliminare progressivamente gli ostacoli agli scambi, segnatamente quelli non tariffari, tenendo conto di quanto già realizzato in materia dalle organizzazioni internazionali.

4. Le parti contraenti concordano di promuovere gli scambi di informazioni sulle opportunità commerciali vantaggiose per entrambi e di consultarsi, con spirito costruttivo, sulle questioni connesse agli ostacoli tariffari e non tariffari, ai servizi, alla sanità, alla sicurezza e alle misure ambientali nonché ai requisiti tecnici.

5. Le parti contraenti concordano di approfondire la cooperazione tra le rispettive autorità in materia doganale, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali, nonché la prevenzione e l'eliminazione delle infrazioni delle norme doganali e le indagini sulle stesse.

6. Le parti contraenti si impegnano inoltre a prendere in considerazione, conformemente alle rispettive legisla-

zioni, la possibilità di esonerare da dazi, imposte e altri oneri, le merci ammesse temporaneamente tali e quali o reintrodotte nei loro territori dopo aver subito, nel territorio dell'altra parte contraente, trasformazioni insufficienti per poter considerare le merci originarie del territorio di detta parte contraente.

7. Le parti contraenti si impegnano a consultarsi, fatti salvi i rispettivi diritti e doveri nell'ambito del GATT, su qualsiasi controversia in materia commerciale. Se la Comunità o lo Sri Lanka richiedono detta consultazione, questa si svolgerà con la massima sollecitudine. La parte contraente che presenta la richiesta fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un'analisi approfondita della situazione. In tali consultazioni si cercherà di risolvere il più rapidamente possibile le controversie commerciali.

Articolo 4

Cooperazione economica

1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive politiche e finalità e nell'ambito dei mezzi finanziari disponibili, a promuovere la cooperazione economica per il reciproco interesse.

2. Le parti contraenti decidono di impennare la cooperazione economica su tre vasti settori d'intervento al fine di:

- a) migliorare l'attività economica nello Sri Lanka facilitando l'accesso al know-how, alla tecnologia e ai capitali della Comunità;
- b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e le altre misure volte a promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti;
- c) migliorare la comprensione dei rispettivi contesti economici, sociali e culturali come basi di una cooperazione efficace.

3. In questi vasti settori, e senza escludere dall'inizio alcun settore, le parti contraenti cercheranno soprattutto di:

- migliorare l'ambiente economico e commerciale;
- collaborare per tutelare l'ambiente e le risorse naturali;
- cooperare in materia di energia, ivi comprese le fonti non convenzionali e l'uso razionale dell'energia;
- collaborare a livello di telecomunicazioni, tecnologia dell'informazione e questioni connesse;

- cooperare nel settore della metrologia e delle norme industriali;
- cooperare nel settore della proprietà intellettuale;
- cooperare nel settore dell'integrazione regionale, tramite il trasferimento di esperienze;
- incentivare i trasferimenti di tecnologia in altri settori di reciproco interesse;
- scambiare informazioni sulle questioni monetarie e sul contesto macroeconomico;
- rafforzare e diversificare i vincoli economici tra le parti;
- favorire, in un contesto favorevole, i flussi commerciali e gli investimenti bilaterali CE-Sri Lanka;
- promuovere la cooperazione per sviluppare l'agricoltura, la pesca, l'industria mineraria, i trasporti e le comunicazioni, la sanità, il controllo degli stupefacenti, il sistema bancario e assicurativo, il turismo e gli altri servizi;
- facilitare la creazione di condizioni adatte alla creazione di posti di lavoro;
- incoraggiare una stretta cooperazione tra i settori privati di entrambe le regioni;
- promuovere la cooperazione tra piccole e medie imprese;
- attivare la cooperazione nel settore industriale, inclusa l'agro-industria e l'industria con forti supporti tecnologici;
- promuovere la cooperazione nel settore dell'ecologia industriale e urbana;
- sostenere gli sforzi dello Sri Lanka nel settore della promozione commerciale e dello sviluppo del mercato;
- promuovere la collaborazione tra scuole e istituti di formazione;
- promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica;
- promuovere la cooperazione in materia di privatizzazioni nello Sri Lanka;
- collaborare in materia di informazione e cultura.

La cooperazione prevista per alcuni dei settori summenzionati viene illustrata con maggiori particolari negli articoli 5 e 12 del presente accordo.

4. Per conseguire questi obiettivi, le parti contraenti utilizzeranno, nell'interesse reciproco e in conformità delle rispettive politiche e degli obiettivi, gli strumenti seguenti:

- scambi di informazioni e d'idee;
- preparazione di studi;
- assistenza tecnica;
- programmi di formazione, inclusa la formazione professionale;
- contratti tra centri di ricerca e di formazione, agenzie specializzate e organizzazioni commerciali;
- promozione degli investimenti e delle joint venture;
- potenziamento istituzionale degli enti e delle amministrazioni pubblici e privati;
- accesso alle rispettive basi di dati e creazione di nuove basi;
- gruppi di lavoro e seminari;
- scambi di esperti.

5. Le parti contraenti stabiliscono congiuntamente, con reciproci vantaggi, i settori e le priorità che saranno oggetto di azioni concrete di cooperazione economica, conformemente ai rispettivi obiettivi a lunga scadenza.

Articolo 5

Investimenti

1. Le parti contraenti incoraggiano l'aumento degli investimenti di reciproco interesse creando un contesto più favorevole agli investimenti privati, ivi comprese condizioni migliori per il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento.
2. Tenedo conto dell'attività svolta in questo settore in importanti ambiti internazionali e in particolare dei trattati bilaterali di investimento conclusi tra lo Sri Lanka e un certo numero di Stati membri della Comunità, consapevoli che lo Sri Lanka è parte contraente dell'accordo MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) nonché firmatario dell'ICSID (International Convention for the Settlement of Investment Disputes), le parti contraenti incoraggeranno ulteriori accordi sulla promozione e sulla tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e lo Sri Lanka, sulla base dei principi della non discriminazione e della reciprocità.
3. Le parti contraenti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie.

Articolo 6

Settore privato

1. Le parti contraenti decidono di coinvolgere il settore privato nei loro programmi di cooperazione CE/Sri Lanka allo scopo di intensificare la cooperazione economica e industriale.

Le parti contraenti adottano misure per:

- a) incoraggiare il settore privato di entrambe le regioni geografiche a realizzare efficaci consultazioni congiunte, i cui risultati potrebbero essere successivamente trasmessi alla Commissione mista di cui all'articolo 20 del presente accordo per le necessarie misure d'applicazione;
- b) coinvolgere i rispettivi settori privati nelle attività realizzate nell'ambito del presente accordo.

2. Nell'ambito delle reciproche legislazioni, le parti contraenti facilitano l'accesso alle informazioni disponibili e ai finanziamenti con l'obiettivo di incoraggiare progetti ed operazioni atti a promuovere la cooperazione tra aziende, come joint venture, trasferimento di tecnologia in subfornitura, licenze, ricerca applicata e franchise.

Articolo 7

Norme

Fatti salvi i loro obblighi internazionali e conformemente alle loro responsabilità e legislazioni, le parti contraenti prendono misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, standardizzazione e certificazione promuovendo l'uso di sistemi normativi e di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriranno soprattutto:

- i contatti tra esperti per agevolare gli scambi di informazioni e gli studi in materia di metrologia e norme nonché di controllo, promozione e certificazione della qualità;
- gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie, comprese le consultazioni volte a impedire che le norme costituiscano un ostacolo al commercio;
- le misure intese al reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione della qualità;
- l'assistenza tecnica in materia di metrologia, norme, certificazione e programmi di miglioramento qualitativo;
- l'assistenza tecnica al potenziamento istituzionale onde migliorare le norme e gli organismi di certificazione della qualità nonché avviare nello Sri Lanka un programma nazionale di accreditamento per la valutazione della conformità.

*Articolo 8***Proprietà intellettuale**

1. Le parti contraenti si impegnano, nella misura in cui lo consentono le rispettive competenze, normative e politiche, a:

a) migliorare le condizioni di attuazione di un'adeguata ed efficace protezione, nonché di un rafforzamento, dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale in conformità delle norme internazionali più vincolanti;

b) cooperare per garantire il raggiungimento di questi obiettivi.

2. Le parti contraenti si impegnano ad evitare trattamenti discriminatori per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale e, se necessario, ad avviare consultazioni qualora sorgano problemi di proprietà intellettuale con incidenze sulle relazioni commerciali.

*Articolo 9***Scienza e tecnologia**

1. Conformemente al reciproco interesse e agli obiettivi delle rispettive strategie di sviluppo in materia, le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica al fine di:

a) favorire i trasferimenti di know-how e stimolare l'innovazione;

b) diffondere le informazioni e le competenze in campo scientifico e tecnologico;

c) creare nuove possibilità per la futura cooperazione economica, industriale e commerciale.

2. Le parti contraenti si impegnano a stabilire adeguate procedure per agevolare la massima partecipazione dei rispettivi scienziati e centri di ricerca alla summenzionata cooperazione.

*Articolo 10***Agricoltura e pesca**

Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione nei settori dell'agricoltura e della pesca, compresa l'orticoltura e la trasformazione dei prodotti alimentari. A tal fine, in uno spirito di cooperazione e di buona volontà e tenendo conto delle rispettive legislazioni in materia, esse si impegnano ad esaminare:

a) le possibilità di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;

b) le misure sanitarie, fitosanitarie, veterinarie e ambientali, nonché gli ostacoli al commercio da esse causati;

c) il collegamento fra agricoltura e ambiente rurale;

d) la ricerca agricola e ittica.

*Articolo 11***Turismo**

Le parti contraenti si impegnano a cooperare in materia di turismo, con iniziative che tengano conto dei problemi ambientali e che includeranno scambi di informazione, studi, formazione, promozione di investimenti e delle joint venture.

*Articolo 12***Informazione, cultura e comunicazione**

Le parti contraenti cooperano nei settori dell'informazione, della cultura e della comunicazione per migliorare la comprensione reciproca e rafforzare i legami culturali tra le due regioni, con studi preparatori e assistenza tecnica per salvaguardare il patrimonio culturale.

*Articolo 13***Cooperazione allo sviluppo**

1. La Comunità riconosce la necessità di contribuire allo sviluppo dello Sri Lanka ed è disposta a rafforzare la cooperazione e a renderla più efficace al fine di sostenere gli sforzi dello Sri Lanka per realizzare un progresso sociale ed economico duraturo della popolazione attraverso progetti e programmi concreti, conformemente alle politiche e alle normative comunitarie, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili per la cooperazione.

2. Detti progetti e programmi saranno destinati alle fasce più povere della popolazione. Si privilegerà lo sviluppo rurale, coinvolgendo i gruppi beneficiari e, se del caso, organizzazioni non governative qualificate, gradite ad entrambe le parti. La cooperazione nel settore riguarderà anche le politiche sociali e per la promozione dell'occupazione nelle città rurali, il ruolo della donna nello sviluppo, la formazione, la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo.

3. La cooperazione sarà imperniata sulle priorità concordate da entrambe le parti, ivi compresa la lotta all'indigenza, di cui all'articolo 14, che garantirà l'efficacia e la sostenibilità del programma.

*Articolo 14***Lotta all'indigenza**

Le parti contraenti si impegnano a concentrare la cooperazione, per quanto possibile, sulle misure volte a lottare contro l'indigenza nello Sri Lanka. A questo proposito la Comunità potrà sostenere, nell'ambito dello sviluppo della cooperazione, le misure varate dal governo dello Sri Lanka.

*Articolo 15***Ambiente**

1. Le parti contraenti riconoscono la necessità di tener conto della tutela ambientale come parte integrante della cooperazione economica e allo sviluppo. Esse ribadiscono altresì l'importanza delle questioni ambientali e la volontà di instaurare una cooperazione per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, tenendo conto dei lavori svolti nei consessi internazionali.

2. Saranno privilegiati i seguenti aspetti:

- a) gestione sostenibile degli ecosistemi naturali;
- b) protezione e conservazione delle foreste naturali;
- c) rafforzamento degli enti forestali;
- d) soluzioni pratiche ai problemi energetici rurali e urbani;
- e) prevenzione dell'inquinamento industriale;
- f) tutela dell'ambiente urbano.

*Articolo 16***Sviluppo delle risorse umane**

Le parti contraenti riconoscono quanto sia importante sviluppare le risorse umane migliorando lo sviluppo economico e le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione e concordano nel giudicare questo aspetto parte integrante della cooperazione economica e allo sviluppo.

*Articolo 17***Lotta contro l'uso illecito di stupefacenti**

Conformemente alle rispettive competenze, le parti contraenti ribadiscono la loro ferma intenzione di rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e la distribuzione di sostanze stupefacenti nonché a prevenire l'uso illecito di stupefacenti, se necessario offrendo assistenza tecnica, tenendo conto dei lavori svolti in merito nei consessi internazionali.

*Articolo 18***Cooperazione regionale**

La cooperazione tra le parti contraenti includerà anche le azioni svolte nel contesto di accordi di cooperazione o integrazione con altri paesi della stessa regione, purché le azioni considerate siano compatibili con tali accordi.

Potranno formare oggetto di particolare attenzione i seguenti aspetti, senza peraltro escludere alcun settore:

- a) assistenza tecnica (servizi di esperti esterni, formazione di personale tecnico in alcuni aspetti pratici dell'integrazione);
- b) promozione del commercio interregionale;
- c) sostegno di istituti regionali, progetti e iniziative misti creati nell'ambito di organizzazioni regionali come l'Accordo di cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC);
- d) studi su collegamenti e comunicazioni regionali.

*Articolo 19***Mezzi per realizzare la cooperazione**

Entro i limiti delle loro disponibilità finanziarie, delle rispettive procedure e degli strumenti a loro disposizione, le parti contraenti forniscono i fondi necessari per agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione economica.

In materia di aiuti allo sviluppo la Comunità sosterrà, nel quadro del suo programma a favore dei paesi dell'America Latina e dell'Asia (ALA), i programmi per lo sviluppo dello Sri Lanka mediante trasferimenti diretti a condizioni vantaggiose, contributi istituzionali e altre fonti di finanziamento conformemente alle norme e alle prassi delle istituzioni CE.

*Articolo 20***Commissione mista**

1. Le parti contraenti concordano di mantenere la commissione mista istituita dall'articolo 8 dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità e lo Sri Lanka del 1975.

2. In particolare, la commissione mista avrà il compito di:

- a) garantire il corretto funzionamento e la corretta esecuzione dell'accordo;

b) formulare adeguate raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo;

c) stabilite priorità in relazione agli scopi del presente accordo;

d) esaminare i modi e i mezzi per consolidare la cooperazione nei settori contemplati dall'accordo.

3. La Commissione mista sarà composta da rappresentanti di livello adeguato di entrambe le parti. Essa si riunirà di norma ogni anno, alternativamente a Bruxelles e a Colombo, in una data fissata di comune accordo. Riunioni straordinarie possono essere indette di concerto dalle parti contraenti.

4. La commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro dell'accordo.

5. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista sarà concordato tra le parti contraenti.

6. Le parti contraenti decidono altresì di affidare alla commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e lo Sri Lanka.

7. Eventuali problemi che si presentassero negli intervalli tra le riunioni della commissione mista potranno formare oggetto di consultazioni nei settori contemplati dall'accordo. A seconda delle competenze, tali problemi saranno trattati da sottogruppi specializzati, o formeranno oggetto di consultazioni ad hoc.

Articolo 21

Futuri sviluppi

1. Le parti contraenti possono ampliare, di concerto, il campo di applicazione del presente accordo al fine di sviluppare la cooperazione mediante accordi su settori o attività ben definiti.

2. Le parti contraenti possono formulare, nell'ambito dell'accordo, suggerimenti per estendere il campo della

cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare lo stesso.

Articolo 22

Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri della Comunità di avviare attività bilaterali con lo Sri Lanka nel settore della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1 in materia di cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di accordi conclusi tra Stati membri della Comunità e lo Sri Lanka laddove tali disposizioni sono incompatibili con le disposizioni del presente accordo o identiche ad esse.

Articolo 23

Agevolazioni

Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità dello Sri Lanka concedono ai funzionari e agli esperti della Comunità europea le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureanno in uno scambio di lettere a parte.

Articolo 24

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dello Sri Lanka.

Articolo 25

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 26

Entrata in vigore e rinnovo

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle procedure al-

l'uopo necessarie. Al momento dell'entrata in vigore esso sostituisce gli accordi di cooperazione commerciale firmati il 22 luglio 1975.

Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti contraenti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e singalese, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Per il Governo dello Sri Lanka

ALLEGATO 1

Dichiarazione della Comunità relativa agli adeguamenti tariffari

La Comunità ribadisce la dichiarazione acclusa all'accordo di cooperazione firmato il 22 luglio 1975 sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG) applicato autonomamente dalla Comunità economica europea il 1° luglio 1971 in base alla risoluzione 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo tenutasi nel 1968.

La Comunità s'impegna inoltre ad esaminare le proposte e le questioni presentate dallo Sri Lanka in merito alle norme d'origine affinché questo paese possa trarre il massimo vantaggio dal sistema.

La Comunità, infine, è disposta ad organizzare nello Sri Lanka alcuni seminari per gli utilizzatori pubblici e privati del sistema, affinché possano avvalersene pienamente.

ALLEGATO 2

Dichiarazione della Comunità e dello Sri Lanka

1. Durante i negoziati dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità e lo Sri Lanka sulla compartecipazione e sullo sviluppo, le parti contraenti hanno dichiarato che le disposizioni dell'accordo non pregiudicheranno in alcun modo i rispettivi diritti e doveri nell'ambito del GATT e che, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 1969, in caso di norme contraddittorie, si applicheranno eventuali accordi successivi, che figurino nella versione definitiva dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round al quale entrambe le parti hanno aderito.
2. Le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» include in particolare la protezione del diritto d'autore (incluso il software per computer) e i diritti ad esso collegati, i marchi commerciali e di servizio, gli schemi di configurazione dei circuiti integrati, i sistemi di protezione delle informazioni riservate e di difesa dalla concorrenza sleale.

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte o di merci usurpative ⁽¹⁾

(Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione e il transito di merci contraffatte o di merci «usurpative»)

(94/C 86/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 43 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 febbraio 1994 in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

La Commissione modifica la propria proposta nel modo seguente:

1. Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

«Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte o di merci usurpative».

2. Il secondo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che la commercializzazione di merci contraffatte, come pure la commercializzazione di merci usurpative reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi nonché ai titolari dei diritti d'autore e di diritti connessi e inganna i consumatori; che occorre impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato della Comunità di tali merci e adottare a tal fine misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo; che tale obiettivo è paraltro conforme agli interventi nello stesso senso sul piano internazionale;».

3. Il quarto considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che l'intervento delle autorità doganali al fine di vietare l'immissione in libera pratica o il vincolo ad un regime sospensivo delle merci contraffatte e delle merci usurpative, deve applicarsi ugualmente a quelle che sono esportate o riesportate dalla Comunità;».

4. Il settimo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che l'intervento dell'autorità doganale deve consistere o nella sospensione della concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica, l'esportazione e la riesportazione delle merci sospettate di essere merci contraffatte o merci usurpative, o nel blocco di queste merci qualora siano vincolate ad un regime sospensivo o riesportate previa notifica, per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di siffatte merci;».

5. L'ottavo considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che l'obiettivo da raggiungere con l'instaurazione di questa procedura non impone l'adozione di disposizioni comunitarie per quanto riguarda la designazione dell'autorità giurisdizionale competente ad accertare se le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione o sequestrate qualora siano sottoposte ad un regime di sospensione o riesportate previa notifica siano merci contraffatte o merci usurpative, né per quanto riguarda le modalità da seguire per adire detta autorità; che, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, occorre che tale autorità competente deliberi in merito ai casi che le sono sottoposti facendo riferimento ai criteri applicati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà immateriale;».

6. Il nono considerando è sostituito dal testo seguente:

«considerando che occorre definire le misure cui devono essere soggette le merci in questione qualora sia accertato che si tratta di merci contraffatte o di merci usurpative; che dette misure devono non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell'utile economico derivante dall'operazione e sanzionarli, ma anche scoraggiare efficacemente altre operazioni della stessa natura;».

(¹) GU n. C 238 del 2. 9. 1993, pag. 9.

7. L'undicesimo considerando è sostituito dal testo seguente:
- «considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme delle regole comuni previste dal presente regolamento e all'uopo prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità d'applicazione di tali regole entro termini appropriati e di coordinare l'espletamento, allo scopo di garantirne la massima efficacia;».
8. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
- «1. Il presente regolamento stabilisce:
- a) le condizioni di intervento dell'autorità doganale qualora merci sospettate di essere merci contraffatte o merci usurpative
- siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;
- siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci sottoposte ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario o riesportate previa notifica.»
9. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino è soppresso.
10. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) "merci usurpative": le merci che costituiscono, o contengono, copie di opere protette, di prestazioni o disegni o modelli fabbricati senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno, a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione se e in quanto la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;».
11. All'articolo 1, dopo il paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 3:
- «3. È assimilato a merci contraffatte o usurpative, a seconda dei casi, qualsiasi attrezzo, stampo, matrice o strumento analogo (incluso il materiale tipografico e i film che possono essere utilizzati per l'applicazione del marchio sulla merce) che sia specificamente destinato o adatto alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio o alla fabbricazione di merci usurpative, a condizione che l'uso di tali attrezzi, stampi, matrici o strumenti violi i diritti del titolare del diritto stesso ai sensi della legislazione comunitaria o dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.»
12. L'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente che diventa paragrafo 4:
- «4. Il presente regolamento non si applica alle merci recanti un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare di tale marchio, o sono protette da un diritto d'autore o da un diritto connesso o relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
- Lo stesso dicasi delle merci di cui al primo comma che sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con i titolari dei marchi in questione.»
13. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 2*
- Sono vietati l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione o il vincolo ad un regime doganale sospensivo di merci riconosciute come merci contraffatte o merci usurpative ai sensi della procedura di cui all'articolo 5.»
14. L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. In ogni Stato membro, il titolare del diritto può presentare all'autorità competente una richiesta scritta per ottenere l'intervento dell'autorità doganale quando le merci si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).»
15. L'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino è modificato come segue:
- «— una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire all'autorità doganale di riconoscerle, o la menzione delle opere o prestazioni,».
16. La frase introduttiva del terzo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2 è modificata come segue:
- «A titolo indicativo, per quando riguarda le merci usurpative, tali informazioni devono indicare, per quanto possibile:».
17. L'articolo 3, paragrafo 5 è modificato come segue:
- «5. L'autorità a cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla stessa e ne informa per iscritto il richiedente entro 5 giorni lavorativi.»

18. L'articolo 3, paragrafo 6, primo trattino è modificato come segue:

«6. Gli Stati membri possono esigere che il titolare del diritto costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o siano state prese misure di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, una garanzia destinata a:

- far fronte alla sua eventuale responsabilità nei confronti delle persone interessate ad un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) qualora la procedura avviata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 non venga proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o qualora venga successivamente accertato che le merci in questione non sono merci contraffatte né merci usurpative;».

19. È aggiunto l'articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Qualora, nel corso di un controllo effettuato nel quadro di una delle procedure doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto, risulti in modo evidente al servizio doganale che la merce è una merce contraffatta o usurpativa, l'autorità doganale può, conformemente alle norme vigenti nello Stato membro in questione, informare, per quanto gli sia noto, il titolare del diritto del rischio d'infrazione. In tal caso, l'autorità doganale è autorizzata a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle merci in questione per un periodo di tre giorni lavorativi, al fine di consentire al titolare del diritto di presentare una richiesta d'intervento in conformità dell'articolo 3.»

20. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

La decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali interessati dello Stato membro.»

21. L'articolo 5, paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Quando un servizio doganale a cui è stata trasmessa, in applicazione dell'articolo 4, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerti, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte o delle merci usurpative contenuta nella decisione stessa, sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci.

Tale servizio informa immediatamente l'autorità che ha esaminato la richiesta a norma dell'articolo 4. Il servizio e l'autorità competente che ha esaminato la

richiesta informa immediatamente della sospensione il dichiarante e il richiedente l'intervento. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, del segreto commerciale e industriale e del segreto professionale e amministrativo, conformemente alle disposizioni nazionali in vigore, il servizio doganale e l'autorità competente informano il titolare del diritto, a richiesta di quest'ultimo, dei nomi e indirizzi del destinatario e/o del dichiarante, laddove conosciuti, onde consentire al titolare del diritto di adire l'autorità competente a deliberare sul merito. Essi offrono al richiedente e alle persone interessate a un'operazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) la possibilità di visitare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.»

22. La frase introduttiva dell'articolo 5, paragrafo 2 è modificata come segue:

«2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono applicabili.»

23. L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali e sia revocato il blocco, se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della sospensione della concessione dello svincolo o del blocco, il servizio doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 o non ha avuto comunicazione di misure conservative adottate dall'autorità competente a tal fine.

All'occorrenza, tale termine potrà essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi.»

24. All'articolo 7, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a) in linea generale, e in conformità delle pertinenti disposizioni legislative nazionali, di distruggere le merci riconosciute come merci contraffatte o merci usurpative, senza alcun risarcimento e senza alcuna spesa per il Tesoro pubblico. Dette merci possono essere messe fuori dei circuiti commerciali per motivi di utilità sociale, previa autorizzazione espressa del titolare del diritto;

b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare effettivamente i responsabili dell'utile economico dell'operazione.

Non sono considerate misure aventi tale effetto, in particolare:

- la riesportazione nello Stato originario delle merci contraffatte o delle merci usurpative;

-
- tranne in caso eccezionale, e previa autorizzazione espressa del titolare del diritto, la semplice eliminazione dei marchi apposti abusivamente sulle merci contraffatte;
- il vincolo delle merci ad un altro regime doganale.»
25. L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Le merci contraffatte e le merci usurpative possono formare oggetto di abbandono al Tesoro pubblico, che ne decide la sorte in conformità del paragrafo 1, lettera a).»
26. È aggiunto l'articolo 9 bis:
- «*Articolo 9 bis*
- Inoltre, ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti da applicare in caso d'infrazione alle disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento. Detti provvedimenti devono essere commisurati affinché inducano al rispetto delle disposizioni in questione.»
27. All'articolo 12, è inserita la seguente frase prima dell'ultimo capoverso:
- «La Commissione coordina la lotta al commercio di merci contraffatte e di merci usurpative.»
28. L'articolo 13 è modificato dal seguente testo:
- «*Articolo 13*
- La Commissione, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, riferirà regolarmente al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione del sistema e proporrà nel termine di un anno a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento le modifiche ed integrazioni eventuali richieste.
- In queste valutazioni, la Commissione cercherà di analizzare l'impatto macroeconomico e settoriale della contraffazione e proporrà gli indicatori adatti al seguito di queste evoluzioni.»
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*) — Costituzione

(94/C 86/07)

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Denominazione del gruppo:</i> GEIE ECD.WA | 1. <i>Denominazione del gruppo:</i> Groupe européen de réalisations et d'études mutualistes, sigle: GEREM |
| 2. <i>Data d'immatricolazione del gruppo:</i> 27. 10. 1993 | 2. <i>Data d'immatricolazione del gruppo:</i> 4. 2. 1994 |
| 3. <i>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</i> a) <i>Stato membro:</i> F b) <i>Località:</i> 5, rue de la Batheuse, F-25120 Maiche | 3. <i>Luogo d'immatricolazione del gruppo:</i> a) <i>Stato membro:</i> F b) <i>Località:</i> 18-22, boulevard Denis Papin, F-59000 Lille |
| 4. <i>Numero di registro del gruppo:</i> C 392 764 684, 93 C 3 | 4. <i>Numero di registro del gruppo:</i> RCS Lille C 393 813 936 (94 C 2) |
| 5. <i>Pubblicazione(i):</i> a) <i>Titolo completo della pubblicazione:</i> Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales b) <i>Nome e indirizzo dell'editore:</i> Direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, F-75727 Paris, Cedex 15 c) <i>Data di pubblicazione:</i> 31. 12. 1993 | 5. <i>Pubblicazione(i):</i> a), b), c) |

(*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.